

Il decreto legge “crescita” (D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019) ha introdotto un nuovo incentivo a favore del contribuente che effettua determinate tipologie di interventi che danno diritto alla detrazione e che può trasformare in uno sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto al fornitore. Tale facoltà si aggiunge alla cessione del credito, corrispondente alla detrazione, al fornitore o ad altri soggetti privati, già prevista nel nostro ordinamento.

Durante l’iter parlamentare di conversione, è stata anche inserita la possibilità di cessione del credito derivante dalla detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico: tale forma di cessione si differenzia, tuttavia, per alcuni aspetti dalle altre già in vigore.

Nel seguito, si analizzano le nuove opportunità introdotte dalla norma in oggetto (par. 1 e 2), proseguendo poi (par. 3) con una panoramica sulle diverse opportunità che si prospettano al beneficiario della detrazione, con procedure e modalità attuative differenti da tenere ben presenti per i diversi effetti che producono sulla liquidità finanziaria dei prestatori del servizio.

1. LO “SCONTO DIRETTO” (art. 10, comma 1 e 2, D.L. 34/2019)

La disposizione è inserita nel corpo degli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, introducendo rispettivamente:

- il nuovo comma 3.1 per l’ecobonus, all’art. 14 D.L. 63/2013;
- il nuovo comma 1-octies per il sismabonus all’art. 16 D.L. 63/2013.

Il beneficiario della detrazione relativa ad interventi di efficienza energetica e di sicurezza sismica, sia su parti comuni che su singole unità immobiliari, può optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsati sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.

Il fornitore che ha eseguito gli interventi può, a sua volta, cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi (escluse le banche), con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte degli stessi.

1.1 Ambito oggettivo

Lo sconto “diretto” è riconosciuto in relazione a:

- interventi di **efficienza energetica** di cui all’articolo 14 D.L. 63/2013: si tratta di tutti gli eco-bonus ad oggi previsti, sia su parti comuni che su singole unità immobiliari;
- interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 D.L. 63/2013: vi rientrano tutte le detrazioni per **interventi di sicurezza sismica**, sia su parti comuni che su singole unità immobiliari.

In sintesi, gli interventi suscettibili di fruire dello “sconto diretto” possono essere così riepilogati:

Tab.1 Interventi di efficienza energetica su singole unità		
Tipologia	norma	detrazione (*)
riqualificazione energetica di edifici esistenti	art. 1, c. 344, L. 296/2006	65%
coibentazione strutture	art. 1, c. 345, L. 296/2006	65%
serramenti e infissi	art. 1, c. 345, L. 296/2006 e art. 14, c.1, DL 63/2013	50%
collettori solari	art. 1, c. 346, L. 296/2006	65%)
caldaie a condensazione (≥A)	art. 1, c. 347, L. 296/2006 e art. 14, c.1, DL 63/2013	50%
caldaie a condensazione (≥A) con contestuale installazione sistemi di termoregolazione evoluti		65%
sistemi ibridi		65%
pompe di calore ad alta efficienza	art. 1, c. 347, L. 296/2006 e art. 1, c.286, L. 244/2007)	65%
impianti geotermici a bassa entalpia		65%
generatori di aria calda a condensazione	art. 14, c.1, ultimo periodo, DL 63/2013	65%
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria	art. 1, c.48, L. 220/2010	65%
schermature solari	art. 14, c.2, b), DL 63/2013	50%
caldaie a biomassa	art. 14, c.2-bis, DL 63/2013	50%

micro-cogeneratori	art. 14, c.2, b-bis), DL 63/2013	65%
Building automation	art. 1, c.88,L. 208/2015	65%
(*) fino al 31/12/2019		

- i **beneficiari delle detrazioni** relative agli interventi riepilogati nelle Tabelle sopraindicate: tali soggetti possono ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che esegue gli interventi. Si tratta di soggetti IRPEF ed IRES, sia per abitazioni che fabbricati strumentali secondo le regole proprie delle singole detrazioni;
- il **fornitore che esegue l'intervento**: applica uno sconto sul corrispettivo, che recupera tramite un credito d'imposta di pari ammontare da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo;
- il **soggetto che ha fornito beni e servizi al fornitore che ha eseguito l'intervento**: il prestatore del servizio che ha realizzato l'intervento ha facoltà di cedere il credito ai propri fornitori di beni e servizi. E' esclusa ogni altra ulteriore cessione del credito; sono parimenti escluse le cessioni agli istituti di crediti ed intermediari finanziari.

Tab. 4 Interventi di adozione misure antisismiche su parti comuni		
tipologia	norma	detrazione (**)
messa in sicurezza edifici	art. 16, c.1-bis, DL 63/2013	50%
messa in sicurezza edifici con riduzione del rischio sismico 1 o 2 classi	art. 16, c.1-quinquies, DL 63/2013	75% 85%
(**) fino al 31/12/2021		

Attenzione: la disposizione è in vigore dal 1° maggio 2019 (non è stata modificata in sede di conversione la parte relativa all'esercizio dell'opzione da parte del beneficiario della detrazione).

In attesa dell'emanazione del provvedimento attuativo, è **opportuno che la volontà di esercitare l'opzione per lo sconto, in luogo della detrazione, sia formulata per iscritto dal cliente-committente e se accettata dall'imprenditore, che esegue l'intervento, sia dal medesimo controfirmata.** Il provvedimento attuativo potrebbe stabilire che le opzioni manifestate nel periodo transitorio (1° maggio-data provvedimento) siano esercitate con la modalità ivi indicata entro una data stabilita: in tal caso per le opzioni (già espresse ed accettate dalle parti) potrebbe essere necessario ripeterle nelle modalità che saranno previste dal Provvedimento.

1.3.2 Il fornitore che effettua la prestazione

L'imprenditore che esegue l'intervento che dà diritto alla detrazione ha la facoltà di concedere o meno lo sconto sul corrispettivo.

Se accetta, diventa titolare di un credito d'imposta, pari all'ammontare della detrazione, che può utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'art. 17 decreto legislativo n. 241/97.

Tale credito d'imposta non concorre a determinare il limite di compensabilità previsto in via generale per crediti di imposta e contributi dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 pari a 700.000 euro, né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Il fornitore dell'intervento ha a sua volta la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E' esclusa in ogni caso la possibilità di cessione ad istituti di credito e a intermediari finanziari.

Il fornitore può, quindi, cedere una sola volta il credito e soltanto al proprio fornitore di beni e servizi.

1.3.3 La cessione al fornitore di beni e servizi

Il fornitore di beni e servizi può acquisire il credito d'imposta del soggetto che ha eseguito l'intervento. Tale facoltà, introdotta dal legislatore in sede di conversione del D.L. n. 34/2019, è in vigore dal 30 giugno 2019 (data di efficacia delle modifiche intervenute durante l'iter di conversione); il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate stabilirà anche le modalità attuative di tale cessione.

2. LA CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DALLA DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO (art. 10, comma 3-ter, D.L. n. 34/2019)

A decorrere dal 30 giugno 2019, il beneficiario della detrazione relativa agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR, può optare per la cessione del credito in favore dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione dell'intervento.

La disposizione, introdotta in sede di conversione del decreto legge, non rinvia ad un provvedimento direttoriale per individuare le modalità di attuazione.

2.1 Ambito oggettivo

La facoltà di cessione spetta al soggetto

titolare della detrazione relativa agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR. Si tratta di interventi "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. (...)".

Si ritiene che per l'individuazione di tali interventi possa farsi riferimento alla elencazione (non esaustiva) riportata, da ultimo, nella circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, pag. 265 (si veda tabella 5). Si tratta di opere sostanzialmente coincidenti con quelli soggetti all'obbligo di comunicazione all'ENEA (di cui all'art. 16, c.2-bis, DL n. 63/2013), con esclusione (non trattandosi di "interventi") dell'acquisto elettrodomestici.

Si specifica che tali interventi, essendo collegati all'ambito applicativo della detrazione di cui all'art. 16-bis TUIR, devono essere effettuati su **unità immobiliari abitative o adibite promiscuamente all'esercizio di attività commerciali, arte o professioni.**

Interventi di ristrutturazione art. 16-bis, c.1, lett. h) TUIR, finalizzati al risparmio energetico	
Componenti e tecnologie	Tipi di intervento
Strutture edilizie	<ul style="list-style-type: none"> • riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno; • riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno.
Infissi	<ul style="list-style-type: none"> • riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi.
Impianti tecnologici	<ul style="list-style-type: none"> • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto; • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto; • microgeneratori ($P_e < 50 \text{kWe}$); • scaldacqua a pompa di calore; • generatori di calore a biomassa;

- • installazione di **sistemi di contabilizzazione del calore** negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- • installazione di **impianti fotovoltaici** e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1/1/2019);
- • teleriscaldamento;
- • installazione di **sistemi di termoregolazione e building automation.**

Si ricorda che tali interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

2.2 Ambito soggettivo

I soggetti beneficiari della detrazione che possono cedere il corrispondente credito sono solo persone fisiche, trattandosi della detrazione di cui all'art. 16-bis TUIR.

La cessione può essere effettuata a fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione dell'intervento, il quale può eseguire una ulteriore cessione al proprio fornitore di beni e servizi con esclusione di ulteriori cessioni e di cessione a istituti di credito ed intermediari finanziari.

2.3 Le modalità operative

La definizione delle modalità di cessione del credito in argomento non è demandata all'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, diversamente da quanto finora previsto per altre forme di cessione.

Soprattutto, nulla è detto in relazione alla modalità di fruizione del credito d'imposta da parte del fornitore: non è specificato l'utilizzo esclusivo in compensazione, né la suddivisione in quote massime annuali né, infine, è specificato se detti crediti concorrono o meno alla determinazione dei limiti generali sulle compensazioni dei crediti d'imposta (700.000 euro e 250.000 euro, di cui rispettivamente all'art. 34 L. n. 388/2000 e art. 1, c. 53, L. n. 244/2007).

Si ritiene, analogamente a quanto previsto per le altre forme di cessione dell'ecobonus e sismabonus previste dall'art. 14 e art. 16 D.L. n. 63/2013, che il credito d'imposta sia:

- utilizzabile dal fornitore solo in compensazione
- in 10 quote annuali di pari importo.

E' auspicabile un chiarimento dell'Agenzia delle entrate al riguardo.

3. LE ALTERNATIVE ALL'UTILIZZO DIRETTO DELLA DETRAZIONE: LE VARIE IPOTESI A CONFRONTO

Sulla base della normativa ad oggi vigente, il beneficiario della detrazione per interventi relativi:

- alla riqualificazione energetica,
- a misure antisismiche,
- ad alcune tipologie ristrutturazione edilizia,

ha diverse possibilità alternative all'utilizzo diretto della stessa:

- lo sconto in fattura
- o la cessione del credito; quest'ultima a sua volta diversificata a seconda se l'intervento è effettuato su singole unità o su parti comuni.

Le difficoltà aumentano per il fornitore che esegue l'intervento, che può cedere il credito d'imposta al solo proprio fornitore di beni o servizi o anche ad altri soggetti privati a seconda della tipologia di intervento.

Non va dimenticata, inoltre, la possibilità per i soli interventi di riqualificazione energetica e solo per i beneficiari "no tax area", la possibilità di cedere alle banche ed intermediari finanziari.

Nella **tabella allegata** si fornisce un quadro riepilogativo delle diverse alternative che si prospettano sia al titolare dell'agevolazione in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione sia al fornitore dell'intervento (in allegato tabella di riepilogo).